



**Statuto dell'Organismo di
Vigilanza**

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

Articolo 3

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Articolo 4

DURATA IN CARICA

Articolo 5

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

Articolo 6

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Articolo 7

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

Articolo 8

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI
DELL'ORGANISMO

Articolo 9

REPORTING DELL'ORGANISMO

Articolo 10

MODIFICHE

Articolo 1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso Sos Strade s.r.l. (di seguito anche “Sos Strade” o la “Società”) l’Organismo di Vigilanza (di seguito “Organismo”), con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito “il Modello”) adottato dalla Società, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito anche il “Decreto”).
- 1.2 Il presente documento è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, ed ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di tale organo e le disposizioni che seguono, dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

Articolo 2
NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO

- 2.1 L’Organismo è un **organo monocratico**, ed è nominato dall’Amministratore Unico.
- 2.2 L’incarico è affidato a soggetti particolarmente qualificati ed esperti in ambito legale, contabile o in attività ispettive e di audit.
- 2.3 L’Organismo, per l’espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia, tenendo informato l’Amministratore Unico delle iniziative intraprese e degli esiti della propria attività.

Articolo 3
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- 3.1 L’Organismo dovrà monitorare l’applicazione del Modello e valutare la necessità di aggiornamento.
- 3.2 Di ogni attività deve redigersi apposito verbale, sottoscritto e custodito presso la sede legale.
- 3.3 Qualora sussistano motivate esigenze, l’Organismo può chiedere il supporto, per specifiche attività di consulenza, di personale della Società o di consulenti esterni, con comprovate esperienze in specifiche aree.

Articolo 4 DURATA IN CARICA

- 4.1 L'Organismo resta in carica secondo la durata stabilita nella delibera di nomina.
- 4.2 Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, chi è stato condannato con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.). È, altresì, non eleggibile alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza colui che abbia riportato una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati di cui al Decreto.
- 4.3 L'Organismo può essere revocato in qualsiasi momento qualora:
- (i) ricorra una causa di decadenza – di cui al presente Articolo 4 - e quest'ultima non venga tempestivamente comunicata all'Amministratore;
 - (ii) si verifichi la violazione di uno o più adempimenti di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 5 RAPPORTI CON LA SOCIETÀ

- 5.1 L'Organismo, nel rispetto delle norme di volta in volta applicabili, avrà libero accesso presso tutte le strutture dell'azienda, onde ottenere ogni informazione ritenuta necessaria e utile allo svolgimento dei compiti assegnategli.

Articolo 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 6.1 L'Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
- 6.2 L'Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello, e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il D. Lgs. n. 196/2003.
- 6.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di Organismo.

Articolo 7 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

- 7.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) vigilare sulla diffusione nel contesto aziendale, sulla conoscenza e sulla comprensione del Modello;
- b) vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello in ambito aziendale;
- c) verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- e) monitorare l'evoluzione del Decreto;
- f) proporre l'aggiornamento del Modello nei casi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative.

7.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente paragrafo, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- a) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra gli organi e il personale dipendente, fornendo anche istruzioni o chiarimenti eventualmente utili o necessari;
- b) valutare un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni contenute nel Modello, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- c) effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a rischio di reato;
- d) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, volte all'accertamento di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- e) segnalare tempestivamente all'Amministratore qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato esso stesso;
- f) verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- g) trasmettere tempestivamente all'Amministratore ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario precisare che l'adozione di eventuali sue modifiche è rimessa alla competenza dell'Amministratore, il quale appunto, a mente dell'art. 6, comma 1. lett. a), del Decreto, ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

Articolo 8

MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

8.1 In conformità alle prescrizioni del Modello, l'Organismo dovrà essere informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento. L'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale della Società e ha ad oggetto qualsiasi notizia relative alla commissione di reati, a comportamenti contrari alle regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, e ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti.

- 8.2 Le segnalazioni di eventuali violazioni o di sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello, dovranno essere in forma scritta anche anonima. In ogni caso, l'Organismo garantirà colui che abbia effettuato la segnalazione contro ogni forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, assicurando inoltre la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
- 8.3 Al fine di facilitare il flusso delle segnalazioni e informazioni verso l'Organismo, è prevista inoltre l'istituzione di canali informativi dedicati (es. casella di posta elettronica dedicata, numero di fax o altro), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni, richieste di chiarimento in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche.
- 8.4 Devono essere tempestivamente comunicati all'Organismo i seguenti atti ufficiali:
- a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - b) le eventuali modifiche apportate alle procure conferite, ovvero l'avvenuta attribuzione di nuove procure o revoca;
 - c) eventuali modifiche alla composizione societaria;
 - d) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- 8.5 Le segnalazioni pervenute all'Organismo sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sarà consentito l'accesso al solo Organismo.

Articolo 9 REPORTING DELL'ORGANISMO

- 9.1 L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse, predisponendo un piano annuale delle verifiche da sottoporre all'Amministratore Unico.
- 9.2 All'Organismo sono rimessi i seguenti obblighi di informazione:
- a) di natura continuativa nei confronti dell'Amministratore, in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario e/o opportuno per l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello, che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione dei dipendenti o che abbia esso stesso accertato.
 - b) attraverso una relazione con periodicità almeno annuale, sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare per rimuovere eventuali anomalie riscontrate.

Articolo 10
MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera dell'Amministratore Unico.